



BONUS IRPEF 80 EURO



Nuovo credito Irpef istituito per i redditi inferiori ai 26000,00 Euro.

CREDITO IRPEF

Il Decreto Legge 66/2014 ha introdotto per l'anno 2014 un **credito Irpef pari a 640,00 Euro annui**.

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO *(tipologia di reddito ed imposta a debito)*

Il credito spetta ai percettori dei seguenti redditi:

redditi di lavoro dipendente | compensi percepiti dai soci delle cooperative | indennità e compensi percepiti a carico di terzi | **borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale** | **compensi per collaborazione coordinata e continuativa e a progetto** | remunerazioni dei sacerdoti | prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993 | compensi lavori socialmente utili.

Per avere diritto al credito **è necessario che nel mese di competenza risulti un debito Irpef dopo aver sottratto le sole detrazioni da lavoro dipendente**. Nel caso sussistano detrazioni per carichi familiari che azzerino l'imposta le stesse non vengono considerate e il credito viene riconosciuto ugualmente. (Vedi sezione esempi)

REDDITO COMPLESSIVO LORDO *(le fasce per aver diritto al credito)*

REDDITO COMPLESSIVO LORDO (determinazione reddito presunto salvo conguaglio a fine anno o rapporto)	tra 8000,01 e 24000,00 Euro	640 Euro proporzionati ai giorni di lavoro/detrazione
	tra 24000,01 e 26000,00 Euro	$\text{euro } 640 \times (26.000 - \text{reddito}) / 2.000$ proporzionati ai giorni di lavoro/detrazione





• DA QUANDO VA RICONOSCIUTO IL CREDITO

Il Credito va riconosciuto nella **prima retribuzione erogata il mese successivo all'entrata in vigore del Decreto 66/2014**. Il Decreto è entrato in vigore nel mese di aprile, quindi la prima erogazione dovrebbe avvenire nel **cedolino di Aprile corrisposto a Maggio**. E' fatto salvo il caso in cui non siano ancora disponibili gli aggiustamenti tecnici dei software; in questo caso la prima erogazione potrà slittare nel mese di giugno (erogazione stipendio di maggio).

• COME AVVIENE L'EROGAZIONE

Il sostituto d'imposta deve **procedere automaticamente all'erogazione del credito** per i lavoratori in forza nel mese di elaborazione. I lavoratori cessati in data antecedente il primo mese di erogazione del credito dovranno chiederne **l'applicazione al nuovo datore di lavoro** (portando il CUD del precedente rapporto) o attendere la successiva **dichiarazione dei redditi**.

• L'AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito riconosciuto durante l'anno è presunto, in quanto calcolato da ogni datore di lavoro sulla base dei redditi allo stesso conosciuti. Pertanto, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o rapporto **il lavoratore potrebbe dover restituire il credito percepito**. Chi ha un reddito che sia avvicina ai 26000,00 Euro potrà valutare di chiedere il credito in fase di dichiarazione dei redditi, evitando così l'eventuale restituzione a fine anno.

• CASI DI ESCLUSIONE

Restano **esclusi dall'applicazione del credito**:

- redditi di pensione (ex art. 49, comma 2, lett. a) | compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale | indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo | rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale | altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
- lavoratori che ne facciano **espressa richiesta** (es. chi presume di superare il reddito complessivo lordo che dà diritto al credito).





> **ESEMPI**

IRPEF LORDA MENSILE	DETR LAV DIP	DETR CONIUGE	DETR FIGLI	IMPOSTA NETTA	CREDITO SPETTANTE
500	100	60	200	140	SI
500	120	130	250	0	SI perché l'imposta si azzerà per carichi familiari
500	100			400	SI
500	500			0	NO perché l'imposta si azzerà con detrazione da lavoro dipendente

Rif. D.L. 66/2014 | Circ. Agenzia delle Entrate 8/E del 28 aprile 2014

